

## ACCORDO DI PARTNERSHIP

FRA

**Opi Firenze-Pistoia** con sede legale operativa in Firenze, Via P.da Palestrina n 11 Firenze e sede operativa in Pistoia in Via R.Fucini 3 Codice Fiscale 94270640488, qui rappresentata da Danilo Massai nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'ente.

E

**Confartigianato Imprese Firenze** con sede in Firenze, Via Empoli 27/29, Cod. Fisc. e P.IVA 05576710486 qui rappresentata da Alessandro Vittorio Sorani nella sua qualità di Presidente in rappresentanza anche degli esercizi aderenti all'iniziativa. nel seguito per brevità "**PARTNER**". di seguito singolarmente indicati come la "Parte" e collettivamente indicati come le "Parti"

### PREMESSO CHE

- **Opi Firenze-Pistoia** è Ente pubblico sussidiario dello Stato deputato alla tutela degli interessi della professione infermieristica,
- Confartigianato Imprese Firenze è associazione di categoria che rappresenta, tutela e promuove le imprese artigiane e le micro, piccole, medie imprese in generale dell'area metropolitana di Firenze;
- Con il presente atto, le Parti intendono dunque avviare un progetto di partnership avente i seguenti obiettivi:
  1. Sostenere e supportare le attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze con piccole azioni concrete
  2. Sostenere e supportare gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia
- Con il presente atto, le Parti intendono disciplinare i rispettivi impegni al fine della migliore realizzazione del progetto di cui sopra.

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art.1 Premesse

Le premesse tutte, riconosciute esatte e veritiere dalle Parti, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo.

Confartigianato Imprese Firenze  
Via Empoli, 27-29 - 50142 Firenze  
tel. 055732691 fax 0557327146  
e-mail: [segreteria@confartigianatofirenze.it](mailto:segreteria@confartigianatofirenze.it)  
[www.confartigianatofirenze.it](http://www.confartigianatofirenze.it)

OPI Firenze e Pistoia  
Via P. da Palestrina, 11 - 50144 Firenze  
Tel. 055359866 - Fax 055355648  
[www.opifipt.it](http://www.opifipt.it)

### **Art.2 Impegni assunti da Opi Firenze-Pistoia**

In attuazione degli scopi indicati in premessa, Opi Firenze Pistoia si assume i seguenti impegni per tutta la durata della partnership in oggetto.

- 2.1 Inserimento sull'homepage del sito Opi Firenze-Pistoia di un banner statico della collaborazione comprensivo di link alla pagina dedicata alla partnership in oggetto;
- 2.2 Inserimento all'interno dei Social Network in cui è presente Opi Firenze Pistoia dell'informativa relativa alla collaborazione in oggetto.
- 2.3 Comunicazione della notizia collaborazione e delle promozioni riservate per gli iscritti a Opi Firenze Pistoia, attraverso tutti gli strumenti di uso corrente o che verranno appositamente predisposti.

### **Art.3 Impegni assunti da PARTNER**

In attuazione degli scopi indicati in premessa, PARTNER si assume i seguenti impegni, per tutta la durata della partnership in oggetto.

- 3.1 Promozione dell'iniziativa presso le attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze rappresentati da [partner], predisposizione di bando per accreditare gli stessi e coordinamento degli esercizi che aderiranno al progetto.
- 3.2 Inserimento sull'homepage del proprio sito di un banner statico della collaborazione comprensivo di link alla pagina dedicata alla partnership in oggetto;
- 3.3 Inserimento all'interno dei Social Network in cui è presente Opi Firenze Pistoia dell'informativa relativa alla collaborazione in oggetto.
- 3.4 Applicazione dello sconto del 15% da parte delle attività di servizio alla persona della Città metropolitana di Firenze per gli iscritti a Opi Firenze-Pistoia che si identificheranno con tesserino di riconoscimento di Opi Firenze-Pistoia;
- 3.5 Le aziende aderenti dovranno comunicare preventivamente eventuali prodotti/servizi non inclusi nella scontistica. Tale dettaglio verrà evidenziato unitamente alla convenzione sui siti web di Confartigianato Firenze e Opi Firenze-Pistoia.
- 3.6 Promozione dell'iniziativa tramite i canali di comunicazione disponibili (social network, web, newsletter, notifiche push...).

### **Art.4 Durata della collaborazione**

La presente collaborazione è valida dal 28 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 e non è tacitamente rinnovabile.

L'attuazione delle iniziative nei termini sopra concordati vincola le Parti all'assolvimento dei rispettivi impegni nel periodo indicato.

Le parti si riservano di dare prosecuzione a tale iniziativa.

#### **Art.5 Assenza di vincoli di esclusiva**

Il presente accordo non comporta vincoli di esclusiva a carico delle Parti.

#### **Art.6 Corrispettivi**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento ai rispettivi impegni di cui agli artt. 2 e 3, questi non daranno luogo a nessun esborso.

#### **Art. 7 Riservatezza dell'oggetto**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici e notizie di carattere riservato di cui vengano rispettivamente a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 8 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, le Parti si obbligano - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nei rispettivi Codici Etici; che dichiarano di aver letto e ben conoscere. Analogamente le Parti si impegnano a non porre in essere comportamenti che inducano la controparte a violare i principi specificati nei Codici stessi. La violazione della presente norma ad opera di alcuna delle parti, legittima la parte adempiente a risolvere il contratto per inadempimento dell'altra parte, con ogni effetto giuridico conseguente.

#### **Art. 9 Disposizioni Generali**

Il presente accordo costituisce la totalità degli accordi conclusi dalle parti relativamente ai servizi indicati. Qualsiasi modifica, rettifica o integrazione dello stesso dovrà essere concordata dalle Parti ed apportata per iscritto, pena l'annullamento.

Il presente contratto non potrà essere ceduto o trasferito a terzi senza il consenso scritto di entrambe le Parti.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Alcune delle informazioni scambiate tra le parti nella normale gestione dei rapporti che intercorrono tra le stesse per effetto del presente accordo, sono qualificabili come "dati personali" (art. 4 Reg.UE 2016/679) relativi a soggetti terzi.

In riferimento a tali informazioni le Parti si impegnano reciprocamente:


- a trattare i suddetti dati nel pieno rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
- a trattare i suddetti dati per le sole finalità di cui al presente contratto e correlate alla gestione del servizio o della fornitura e dei rapporti commerciali intercorrenti nonché per adempiere ad obblighi imposti da norme di legge;
- a scambiarsi dati pienamente utilizzabili per le finalità sopra citate, poiché acquisiti in modo lecito ed avendo già ottemperato, ove necessario e ciascuna relativamente ai dati forniti alla controparte, agli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso per i trattamenti effettuati da entrambe le parti in relazione o in conseguenza del presente contratto; resta inteso che le parti collaboreranno, ove necessario, al fine di rispondere alle legittime richieste degli interessati ove riguardanti i trattamenti in parola;
- a rendere disponibili alla Controparte eventuali informazioni aggiuntive circa i trattamenti effettuati, così da porla in condizioni di rispettare il punto precedente;
- a far trattare tali dati solamente da soggetti che agiscono sotto la loro autorità e che afferiscono, anche in qualità di collaboratori esterni, alla propria organizzazione (espressamente autorizzati e formati circa le norme e procedure adottate a tutela dei dati personali, come previsto all'art. 29 del Reg. UE 2016/679, o nominati Responsabili ex art. 28 dello stesso Regolamento.).

#### **Art. 11 Controversie**


Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Firenze lì, 17 marzo 2021

Per CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE




Per OPI FIRENZE-PISTOIA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificamente approvate le clausole di cui agli artt. 7, 8, e 9 del presente contratto.

Firenze li, 17 marzo 2021

Per CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE



Per OPI FIRENZE-PISTOIA

